



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma, nella persona del giudice unico dott. Giacomo Cicciò
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile R.G. n. 841/2023 promossa da:
Provincia di Parma con gli avv.ti Zamagni, Cedrini e Mammone
contro

con l'avv.

CONCLUSIONI: COME DA NOTE DEPOSITATE TELEMATICAMENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Provincia di Parma ha convenuto in giudizio la deducendo di avere stipulato in data 26 aprile 2007 due operazioni su strumenti finanziari derivati su tassi di interesse (cd. "IRS"), di cui il primo con sottostante l'indebitamento in mutui per un importo pari ad Euro 27.769.739,00 contratto dall'ente con l'allora capeggiata dalla stessa, ed un secondo con sottostante l'indebitamento in mutui per un importo pari ad Euro 7.336.907,00 contratto con, entrambi giunti alla loro naturale scadenza il 31/12/2016.

In sede di stipulazione la convenuta sarebbe stata inadempiente ai doveri di informazione, buona fede, trasparenza e correttezza, avendo omesso di fornire alla cliente, qualificabile come cliente non qualificato, una corretta informazione sui rischi di investimento e sui costi o commissioni implicite applicate.

Inoltre i contratti sarebbero privi di alea razionale e non avrebbero evidenziato il mark to market alla stipula e i metodi matematici per il calcolo del pricing.

L'attrice ha quindi domandato che fosse accertata la nullità dei contratti per violazione degli artt. 23 TUF – 30 Reg. Consob n. 11522/1998; per violazione degli artt. 30 – 32 TUF; per assenza del requisito dell'accordo e/o al carattere ultra vires delle deliberazioni della Provincia, stante i vizi gravanti il processo formativo della volontà dell'Ente che hanno fatto sì che lo stesso non deliberasse la stipulazione dei contratti per cui è causa tramite il Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. i), TUEL e che altresì ponesse in essere un'operazione costitutiva di indebitamento al di fuori dei limiti consentiti dall'art. 119 comma 6 Cost. e dal TUEL; ex artt. artt. 1346-1418 comma 2 c.c. per vizio dell'oggetto del contratto ed attribuzione alla banca del potere di determinare unilateralmente ed arbitrariamente l'oggetto del contratto; ex artt. 1325 n. 2- 1418 comma 2 c.c. per difetto di causa astratta e concreta dei contratti derivati ovvero per loro immeritevolezza ex artt. 1322- 1418 c.c.; ex art. 1418 c.c. per conflitto degli IRS impugnati con norme imperative inerenti al contenuto dei contratti derivati degli Enti locali (come stabilito, ancora, ex artt. 41 L. n. 448/2001, 3 Decreto MEF n. 389/2003 e Circolare MEF del 27/05/2004), con condanna di controparte alla restituzione di tutte le somme a qualsiasi titolo versate dall'attrice in esecuzione dei contratti ed al rimborso di tutte le spese sostenute.

In via subordinata l'attrice domandava che fosse dichiarata la risoluzione ex artt. 1453 -1455 c.c. dei contratti ed in via ulteriormente subordinata che fosse accertata la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale della banca in qualità di controparte e/o consulente della Provincia di Parma.

Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo la prescrizione della domanda restitutiva azionata da controparte e contestando la domanda attorea di cui domandava il rigetto.

La causa era istruita documentalmente e viene ora in decisione.

Secondo l'attrice l'investimento sarebbe nullo per carenza di causa (alea razionale), per mancata pattuizione del prezzo del derivato e mancata indicazione del MTM.

La convenuta non ha contestato la circostanza della mancata indicazione nel contratto del MTM, ma ha dedotto che esso non rientrerebbe tra gli elementi essenziali del contratto alla luce della giurisprudenza citata e che all'epoca della stipulazione non vi fosse alcuna fonte legale che imponesse tale adempimento.

La tematica è stata approfonditamente esaminata dalla recente e condivisibile sentenza della Cass. 21830/2021, partendo dal noto arresto della Cass., SU, n. 8770 del 2020, che ha puntualizzato che l'interest rate swap è un derivato cd. over the counter (OTC), ossia un contratto:

- a) in cui gli aspetti fondamentali sono dati dalle parti e il contenuto non è eteroregolamentato come, invece, accade per gli altri derivati, cd. standardizzati o uniformi, essendo elaborato in funzione delle specifiche esigenze del cliente (per questo, detto bespoke);
- b) perciò non standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione;
- c) consistente in uno strumento finanziario rispetto al quale l'intermediario è tendenzialmente controparte diretta del proprio cliente.

Come per molti derivati, soprattutto quelli OTC, lo swap, per quanto appena detto, non ha le caratteristiche intrinseche degli strumenti finanziari, e particolarmente non ha la cd. negoziabilità, cioè quella capacità di rappresentare una posizione contrattuale in forme idonee alla circolazione, in quanto esso tende a non divenire autonomo rispetto al negozio che lo ha generato.

Inoltre, benché siano stipulati nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, ex articolo 23, comma 5, Tuf, nei derivati OTC l'intermediario stipula un contratto (con il cliente) ponendosi quale sua controparte.

Interest rate swap è il contratto derivato che prevede l'impegno reciproco delle parti di pagare l'una all'altra, a date prestabilite, gli interessi prodotti da una stessa somma di denaro, presa quale astratto riferimento e denominato nozionale, per un dato periodo di tempo, ha precisato che gli elementi essenziali di un interest rate swap sono stati individuati, dalla stessa giurisprudenza di merito:

- a) nella data di stipulazione del contratto (trade date);
- b) nel capitale di riferimento, detto nozionale (notional principal amount), che non viene scambiato tra le parti, e serve unicamente per il calcolo degli interessi;
- c) nella data di inizio (effective date), dalla quale cominciano a maturare gli interessi (normalmente due giorni lavorativi dopo la trade date);
- d) nella data di scadenza (maturity date o termination date) del contratto;
- e) nelle date di pagamento (payment dates), cioè quelle in cui sono scambiati i flussi di interessi;
- f) nei diversi tassi di interesse (interest rate) da applicare al detto capitale.

Non essendo lo swap un prodotto finanziario che il cliente acquista sostenendo un esborso (come avviene quando si acquista un'azione, un'obbligazione, una quota di un fondo, ecc.), ma, attraverso esso, il cliente e la banca si impegnano ciascuno a pagare all'altro, a scadenze periodiche definite, un importo calcolato applicando dati parametri (diversamente prestabiliti per ciascun contraente) ad un medesimo valore di base (cd. nozionale), con l'effetto che a ciascuna scadenza i due importi si compensano e ne deriverà un differenziale a carico dell'uno, e correlativamente a favore dell'altro, o viceversa, l'esistenza di un margine di redditività del tutto legittimo in favore di una delle parti (e, normalmente, in favore dell'intermediario, quale soggetto che ha costruito e messo a disposizione il derivato) si configura esso stesso quale componente essenziale del contratto, sia in quanto onere sul quale necessariamente deve convergere l'accordo negoziale delle parti, sia in quanto componente

che, determinando di fatto uno squilibrio iniziale dello swap (con passaggio dal suo valore teorico al valore di mercato), influisce sulla misura dell'alea che le contrapposte parti si assumono.

L'IRS, peraltro, può atteggiarsi ad operazione non par non solo in punto di partenza, ma può divenire tale anche con il tempo.

In un dato momento, lo squilibrio futuro (sopravvenuto) fra i flussi di cassa, che sia attualizzato al presente, può essere oggetto di nuove prognosi ed indurre le parti a sciogliere il contratto.

Per compiere queste operazioni, assume rilievo il cd. mark to market (MTM) o costo di sostituzione, ossia il costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto o un terzo estraneo all'operazione è disposto, alla data della valutazione, a subentrare nel derivato: così da divenire, in pratica, il valore corrente di mercato dello swap.

In altre parole, il mark to market - la cui locuzione significa "marcare il mercato" - esprime un metodo valutativo di un derivato e nasce come strumento di monitoraggio e criterio di calcolo della marginazione e consiste in una simulazione giornaliera di chiusura della posizione contrattuale e di stima del conseguente debito/credito delle parti.

«Nei fatti, per MTM s'intende principalmente la stima del valore effettivo del contratto ad una certa data (anche se, in astratto, il mark to market non esprime un valore concreto ed attuale, ma una proiezione finanziaria).

Il mark to market è, dunque, tecnicamente un valore e non un prezzo, una grandezza monetaria teorica calcolata per l'ipotesi di cessazione del contratto prima del termine naturale.

Più precisamente è un metodo di valutazione delle attività finanziarie che si contrappone a quello storico o di acquisizione attualizzato mediante indici di aggiornamento monetario, che consiste nel conferire a dette attività il valore che esse avrebbero in caso di rinegoziazione del contratto o di scioglimento del rapporto prima della scadenza naturale».

La sua nozione trova riscontro in due disposizioni, l'articolo 203 TUF, che lo descrive come costo di sostituzione dei derivati e di altre operazioni ivi indicate ai fini dell'articolo 76 l.fall., e l'articolo 2427-

bis, comma 1, n. 1, cod. civ., per il quale nella nota integrativa del bilancio deve essere indicato per ogni categoria di derivati il fair value.

Ed ancora, «ciò che distingue l'IRS dalla comune scommessa è proprio la complessità della vicenda e la professionalità dei soggetti coinvolti, sicché l'impostazione più attenta rinviene la causa dell'IRS nella negoziazione e nella monetizzazione di un rischio, atteso che quello strumento contrattuale: a) si forma nel mercato finanziario, con regole sue proprie; di frequente consuetudinarie e tipiche della comunità degli investitori; riguarda un rischio finanziario che può essere delle parti, ma può pure non appartenere loro; b) concerne dei differenziali calcolati su dei flussi di denaro destinati a formarsi durante un lasso temporale più o meno lungo; c) è espressione di una logica probabilistica, non avendo ad oggetto un'entità specificamente ed esattamente determinata; d) è il risultato di una tradizione giuridica diversa dalla nostra. A fini puramente descrittivi e semplificativi, si potrebbe dire che l'IRS consiste in una sorta di scommessa finanziaria differenziale quest'ultimo aggettivo essendo presente un riferimento alla determinazione solo probabilistica dei suoi effetti ed alla durata nel tempo del rapporto».

Ai fini di valutare la meritevolezza - e quindi la validità - sotto il profilo causale, dei contratti di swap, occorre basarsi sul principio della necessaria sussistenza di alea "razionale", intesa come "misurabile", in quanto funzionale alla finalità di "gestione del rischio" ritenuta sottesa a tali strumenti finanziari: "razionalità" ravvisabile, in concreto, laddove siano esplicitati - e condivisi in accordo con l'investitore - gli elementi che consentono di conoscere la "misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi", tramite l'esplicitazione dei costi impliciti - che determinano uno squilibrio iniziale dell'alea -, del mark to market e, soprattutto, dei cd. "scenari probabilistici".

Sempre in una prospettiva generale, inoltre, riferita ad un investitore tanto pubblico che privato, il concetto viene ripreso successivamente con specifico riguardo alla "determinatezza (o determinabilità) dell'oggetto del contratto", affermandosi che «...la validità dell'accordo va

verificata in presenza di un negozio (tra intermediario ed ente pubblico o investitore [privato. Ndr]) che indichi (o meno) la misura dell'alea, calcolata secondo criteri riconosciuti ed oggettivamente condivisi, perché il legislatore autorizza solo questo genere di scommesse sul presupposto dell'utilità sociale di quelle razionali, intese come specie evoluta delle scommesse di pura abilità. E tale accordo sulla misurabilità/determinazione dell'oggetto non deve limitarsi al mark to market, ma investire, altresì, gli scenari probabilistici, poiché il primo è semplicemente un numero che comunica

poco in ordine alla consistenza dell'alea.

Esso deve concernere la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e, dunque, la stessa misura dei costi pur se impliciti».

Sotto tale ultimo profilo, del resto, va rilevato che le obbligazioni pecuniarie nascenti dal derivato non sono mere obbligazioni omogenee di dare somme di denaro fungibile, perché in relazione alla loro quantificazione va data la giusta rilevanza ai parametri di calcolo delle stesse, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse (nell'IRS) e di cambio nel tempo.

Sicché l'importanza dei menzionati parametri di calcolo consegue alla circostanza che tramite essi si può realizzare la funzione di gestione del rischio finanziario, con la particolarità che il parametro scelto assume alla scadenza l'effetto di una molteplicità di variabili.

E' palese, dunque, che le Sezioni Unite abbiano espresso un chiaro segnale adesivo all'orientamento di quella parte della dottrina e della giurisprudenza di merito che valorizza l'indicazione del mark to market, ovvero dei suoi criteri di calcolo, la esplicitazione dei costi impliciti e la prospettazione dei cd. "scenari probabilistici", quali elementi essenziali del contratto derivato, rilevanti ai fini della sua validità.

Esse, in particolare, recepiscono la tesi incentrata sulla rilevanza dei contenuti contrattuali sopra detti ai fini della determinazione dell'oggetto negoziale, così avallando l'orientamento che ne valorizza il corrispondente difetto come ragione di nullità del contratto.

In altri termini, l'indicazione del mark to market, che individua il valore del contratto ad una certa data, nonché l'esplicitazione dei costi impliciti e dei cd. "scenari probabilistici", finiscono con il rappresentare il contenuto di un'obbligazione che sorge con la stipula del contratto concorrendo ad integrarne la determinabilità del suo oggetto.

La "scommessa razionale" meritevole di tutela, cui le Sezioni Unite hanno ricondotto la tipologia di derivato quale lo swap, postula, allora, che, in quest'ultimo, l'alea che comunque lo caratterizza debba essere misurabile "secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi": ciò impone che siano esplicitati - e condivisi con l'investitore - i costi impliciti, che determinano uno squilibrio iniziale dell'alea, il mark to market e, soprattutto, i cd. "scenari probabilistici".

In altri termini, l'omessa esplicitazione di tali elementi si traduce, sostanzialmente, nella mancata formazione di un consenso in ordine agli stessi, e, dunque, nella inconfigurabilità di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'investitore di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto.

Non si tratta, allora, di semplice violazione di obblighi informativi (come tale idonea a determinare solo eventuali responsabilità risarcitorie(cfr. Cass., SU, n. 26724 del 2007; Cass. n. 8462 del 2014), ma di una carenza che - tenuto conto delle descritte peculiarità caratterizzanti la causa e l'oggetto dello strumento in esame, nonché delle innegabili interazioni tra essi configurabili - investe proprio l'essenza (di una parte) dell'accordo, vale a dire del contratto medesimo (quest'ultimo consistendo, appunto, in un "accordo" (cfr. artt. 1321 e 1325, n. 1, cod. civ.), così da cagionarne la nullità (il dovere di informazione, invece, è fuori del contratto ed è oggetto di mera obbligazione di una delle parti, sanzionata, come si è già detto, con la responsabilità per i danni, e non con la nullità).

Il mark to market, peraltro, non costituisce - secondo le Sezioni Unite - un valore storico o di acquisizione attualizzato mediante indici di aggiornamento monetario, bensì il valore corrente di mercato che scaturisce da una simulazione giornaliera di chiusura della posizione contrattuale e di stima dei rapporti di debito e di credito delle parti.

Nondimeno, nemmeno la mera deduzione, nelle pattuizioni contrattuali, di un indice numerico di riferimento è suscettibile di consentire il superamento del sindacato di determinabilità; è necessario, altresì, che l'accordo investa "gli scenari probabilistici" ed abbia ad oggetto "la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e, dunque, la stessa misura dei costi pur se impliciti" affinché possa realizzarsi la funzione di gestione del rischio finanziario.

E, infatti, ciò appare confermato, secondo quanto statuito dalle stesse Sezioni Unite, anche dal disposto normativo dell'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. T.U.F.), in virtù del quale gli strumenti finanziari derivati non sarebbero equiparati ad una scommessa, intendendo la disposizione «delimitare, con un criterio soggettivo, la causa dello swap, ricollegandola espressamente al settore finanziario».

Proprio questo criterio soggettivo responsabilizza l'intermediario finanziario nei confronti dell'investitore, al quale dovranno essere fornite raccomandazioni personalizzate per decidere in merito ad un'operazione in derivati, atteso che la mancata definizione dell'oggetto del contratto si traduce, per i derivati over the counter, in un vizio genetico del contratto poiché comporta la mancata esplicitazione degli elementi che incidono sull'alea del contratto.

I principi espressi dalle Sezioni Unite presentano particolare rilievo per la fattispecie in questione in quanto riguardano come nel caso in esame un rapporto contrattuale di una banca con un ente pubblico e sono incentrati sulla rilevanza di tali elementi in relazione alla specifica normativa di settore.

Tale pronuncia ha aggiunto che il mark to market rappresenta, come si è visto, un elemento determinante per la formazione del consenso del cliente: sebbene le modalità di calcolo possano risultare difficilmente comprensibili, specie se la controparte non riveste la qualità di cliente professionale, tale indicazione è comunque suscettibile di determinare il consenso dell'investitore circa la distribuzione dell'alea ed i costi del contratto.

Esso, quale sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi sulla base delle condizioni dell'indice di riferimento al momento della sua quantificazione, ovviamente presuppone il richiamo al tasso di interesse di riferimento, ma necessita altresì di essere sviluppato attraverso un conteggio che, mediante il ricorso a differenti formule matematiche, consenta di procedere all'attualizzazione dello sviluppo prognostico del contratto sulla base dello scenario esistente al momento del calcolo del mark to market.

Precisato, quindi, che, per definizione, quest'ultimo non può essere pattuito in modo determinato, trattandosi di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente, affinché possa sostenersi che esso sia quanto meno determinabile è comunque necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente.

Ciò si rende necessario in quanto detta operazione può essere condotta facendo ricorso a formule matematiche differenti, tutte equivalenti sotto il profilo della loro correttezza scientifica, ma tali da poter portare a risultati anche notevolmente differenti fra di loro.

Se, pertanto, per la determinazione del mark to market si pretendesse di fare richiamo alle sole rilevazioni periodiche del tasso di interesse di riferimento, senza specificare anche il criterio di calcolo da adottarsi per procedere all'attualizzazione del valore prognostico, in realtà non si renderebbe il dato contrattuale effettivamente determinabile, sostanzialmente rimanendo lo stesso unilateralmente quantificabile in termini differenti a seconda della formula matematica di calcolo di volta in volta prescelta dal soggetto interessato.

Il valore attribuito tramite mark to market, infine, può essere anche negativo purché l'accordo con il cliente (in cui, come si è già detto, si sostanzia, in via generale, il contratto), al momento della stipulazione del contratto stesso, abbia investito pure la sua (modalità di) concreta determinazione, consentendogli così di comprendere (ed accettare consapevolmente), fin da subito, la specifica alea (razionale) del derivato.

A nulla, peraltro, rileva l'eventuale comunicazione del valore del mark to market in sede di esecuzione del contratto, posto che un siffatto modus procedendi certamente non potrebbe sanare l'assenza di accordo sull'indicato valore (nei puntuali termini di cui si è detto in precedenza) inficiante la fase della stipulazione del contratto.

Quell'accordo, infatti, deve investire, in modo specifico, completo e dettagliato, l'indicazione del criterio (matematico) con il quale si addivene al calcolo del menzionato valore.

Conseguentemente, non possono ritenersi conformi al predetto iter, le condotte degli intermediari che si concretizzano nella formulazione generica di criteri di calcolo, ovvero che rimandano alle "quotazioni di mercato", con il rischio che la valutazione possa essere rimessa alla discrezionalità ed all'arbitrio della parte contrattuale più forte.

Affermare, semplicemente, che il mark to market sia determinato in base alle variazioni dei tassi di interesse equivale a concepire un accordo sulla stipulazione del derivato che, alla stregua delle considerazioni tutte finora esposte, si rivelerebbe assolutamente carente del consenso (e, dunque, dell'in sé del contratto) su una parte del suo oggetto: in particolare, quanto al metodo di calcolo utilizzato per determinare il fair value del contratto medesimo.

Del resto, il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione esprime la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, avendo le parti la necessità di conoscere l'impegno assunto ovvero i criteri per la sua concreta determinazione, il che può essere pregiudicato dalla possibilità che la misura della prestazione sia discrezionalmente determinata, benché in presenza di precise condizioni legittimanti, da una soltanto delle parti (cfr. Cass. n. 24790 del 2017).

Ne deriva, pertanto, che l'indicazione del mark to market, compresa l'esplicitazione della formula matematica per la determinazione del calcolo, costituisce elemento essenziale del contratto IRS.

La sua omissione, come pure quella dei metodi (matematici) su cui determinare l'aleatorietà del contratto, genera (al pari della carente esplicitazione dei costi impliciti dello stesso od ella prospettazione dei suoi c.d. "scenari probabilistici") l'impossibilità di individuare concretamente (rectius: misurare) l'alea oggetto dell'IRS, così che il corrispondente contratto deve essere sanzionato con la nullità per indeterminabilità dell'oggetto.

Invero, in caso di derivati over the counter, quale quello in esame (v. relazione peritale sub pag. 34), la mancata conoscenza del mark to market e/o degli "scenari probabilistici" assume una consistenza ben maggiore poiché l'intermediario è sempre controparte diretta dell'investitore e condivide con quest'ultimo l'alea del contratto; di talché, non essendo revocabile in dubbio la circostanza che il contratto di swap è caratterizzato da un'alea reciproca e bilaterale a carico dei contraenti, deve considerarsi inconcepibile che la qualità e la quantità delle alea, oggetto del contratto, siano ignote ad uno dei contraenti perché rimaste estranee all'oggetto dell'accordo.

Nei contratti derivati oggetto di causa il mark to market, così come la "misura qualitativa e quantitativa dell'alea", vale a dire gli scenari di probabilità, compresa l'esplicitazione dei criteri di calcolo per addivenirvi, pacificamente non sono stati correttamente esplicitati e ciò ha creato un vizio genetico nella formazione del contratto per mancata sussistenza di un accordo sul valore, non sanabile per il fatto che esso potesse essere aliunde conosciuto dal cliente, posto che tale circostanza certamente non potrebbe sanare l'assenza di consenso su di esso (nei termini indicati dalla giurisprudenza citata in precedenza) inficiante la fase della stipulazione del contratto.

Alla luce delle considerazioni svolte i contratti devono essere ritenuti nulli, il che assorbe tutte le altre questioni sollevate.

Conseguentemente, la convenuta deve essere condannata alla restituzione dei differenziali negativi addebitati all'attrice per *il contratto di swap*, come da perizia di parte prodotta sub doc. 16 ed attestazione contabile prodotta doc. sub 23, dotata di particolare attendibilità in quanto proveniente da ente pubblico e che non è stata oggetto di alcuna specifica e dettagliata contestazione dal punto di vista "quantitativo".

Si rileva in proposito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, posto che essa è stata interrotta con la missiva di "costituzione in mora" della Provincia del 14 dicembre

2016 (doc. 14 e 22), nella quale è stata esplicitata con chiarezza la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti della banca nei cui confronti tale scritto è indirizzato (come richiesto dalla giurisprudenza costante: ex multis, Cass. 10.3.2009, n. 5763, Cass. 23.6.2008, n. 17018; Cass. n. 20332 del 2007; Cass. n. 19356 del 2007).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo

- Dichiarare la nullità dei contratti "IRS" stipulati in data 26 aprile 2007 per cui è causa;
- Condanna a pagare alla Provincia di Parma la somma di oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in per spese ed per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA.

Parma, 10 febbraio 2025

Il giudice

Giacomo Cicciò